

Approfondimenti

Cremazione di feti, prodotti abortivi o del concepimento: dove vanno le ceneri?

di Sereno Scolaro

Introduzione

In qualche modo seguendo una sorta di continuità con precedente intervento sul tema della cremazione dei prodotti abortivi, dei feti e dei prodotti del concepimento, che rappresentano fattispecie del tutto peculiari rispetto alla cremazione dei cadaveri, in senso stretto, o di quanto consegna a processi trasformativi cadaverici (che, quando presentino fattori conservativi, si denominano quali “resti mortali”), appare opportuno affrontare il tema delle “destinazioni” delle relative ceneri.

Infatti, queste risentono della particolarità della fattispecie, *in primis* considerandosi come non sia sorta la capacità giuridica (art. 1 C. C.), per altro non sottovalutando come vi sia – pur sempre – una componente rilevante, e del tutto degna di rispetto, di lutto anche in termini di affettività e coinvolgimento emozionale.

La questione delle “destinazioni” delle urne cinerarie contenenti ceneri di feti (ed assimilabili)

Nel caso di urne cinerarie contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione di feti (ed assimilabili), si ritiene che queste non possano che avere se non che le medesime “destinazioni” delle urne cinerarie contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri. Certo, potrebbe argomentarsi che i feti, in quanto non aventi acquisito la capacità giuridica, non possano qualificarsi nel medesimo modo e che, per questo, non possa parlarsi di ceneri di cadaveri. Ma così facendo cadrebbe la costruzione su cui si fonda l’art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ritornando (forse ...) ad una situazione simile a quella pre-esistente all’art. 7 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, dove, non considerando queste fattispecie, comportava che questi “oggetti” (si

perdoni l’espressione) non fossero altro che rifiuti da attività ospedaliera (o, in via più generale, sanitaria), facendo così venire meno quell’attribuzione di valore introdotta, innovativamente, con questa disposizione, valorizzazione che ha comportato, quanto meno sotto il profilo fattuale, come i feti (ed assimilabili) abbiano iniziato ad avere un trattamento prossimo a quello dei cadaveri. Del resto, in parte, già nell’art. 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel caso di “rinvenimento”, si consideravano, come assimilabili, sotto questi profili, ai cadaveri, le parti di cadavere e le ossa umane (l’art. 5 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, considerava “... *le membra e i pezzi di cadavere*” ... e, con riferimento alle ossa umane era presente un indicativo: “... *soltanto* ...”).

Del resto, le disposizioni del Libro II, Titolo IV, Capo II “*Dei delitti contro la pietà dei defunti*”, del C.P., hanno ad oggetto una pluralità di fattispecie: tomba, sepolcro, urna, cose destinate al culto dei defunti o a difesa e ornamento dei cimiteri, funerale o servizio funebre, cadavere, parte di cadavere, ceneri, segno che la tutela penale è approntata all’interno di una visione del tutto ampia, al punto che, introdottosi, successivamente al C.P., dapprima l’art. 7 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (e norma corrispondente successiva), e quindi l’art. 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, non può che pervenirsi che alla constatazione che la tutela penale sia estesa anche a queste fattispecie. Per altro, se (art. 3 testé citato) l’interpretazione evolutiva di quanto rientri in tale tutela penale può essere abbastanza agevole per le “parti anatomiche riconoscibili” (*alias*. arti superiori o inferiori o parti di essi, tanto di persona che di cadavere, evidenziando il doppio termine persona/cadavere, cosa che sottolinea la vivenza o meno

dell'amputato, oltretutto osservando come non abbia molto senso l'amputazione di un cadavere) e per i "resti mortali", in quanto, più o meno dal momento che vi è un riferimento, anche diretto, con il corpo umano, nei casi considerati dall'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, a questo risultato si perviene dando atto e in conseguenza della valorizzazione semantica introdotta con tale norma. Il processo di valorizzazione si è avuto anche in altri contesti, si pensi, in via del tutto accidentale, all'art. 11, comma 1-bis (introdotto con l'art. 1 reg. reg. (Lombardia) 6 febbraio 2007, n. 1) reg. reg. (Lombardia) 9 novembre 2004, n. 6, che prevede un'informazione ai genitori (?) circa la possibilità di "richiedere la sepoltura" per "i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane", estendendo anche a queste fattispecie la procedura implicitamente derivante dall'art. 3, comma 4 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Dalle considerazioni che precedono può abbastanza tranquillamente giungersi alla conclusione per la quale le urne cinerarie contenenti ceneri derivanti dalla cremazione di feti (ed assimilabili) possano avere "destinazione" finale nell'accoglimento in cimitero in tumulazione (si trascura qui l'ipotesi dell'interramento in area cimiteriale in concessione, cosa che aprirebbe una discussione se questa abbia natura "conservativa" oppure costituisca una forma peculiare di "dispersione" delle ceneri, richiedendo un'eccessiva ampliamento della tematica, non particolarmente pertinente a quanto si vuole affrontare, in particolare di seguito),

È da escludere l'ammissibilità alla dispersione delle ceneri, sia che essa avvenga in apposite aree a ciò dedicate, dal piano regolatore cimiteriale, all'interno dei cimiteri (inclusa l'ipotesi, non affrontata dell'interramento qualora costituente particolare modalità di dispersione delle ceneri), sia che essa sia prevista al di fuori dei cimiteri, nelle localizzazioni in cui sia consentita, perché la pratica della dispersione delle ceneri presuppone avvenga *nel rispetto della volontà del defunto* (art. 3, comma 1, lett. c) L. 30 marzo 2001, n. 130, rispetto della volontà del defunto che trova puntualizzazione nell'art. 2 stessa L. 30 marzo 2001, n. 130, con cui sono stati introdotti i commi 3 e 4 all'art. 411 C.P., per cui *la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile* (con l'avvertenza che qui si ha un'attribuzione di competenza funzionale, ma nulla si dice sulla competenza territoriale) *sulla base di espressa volontà del defunto*, ma, altresì, che sia *effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto*. Poiché, evidentemente, il feto

(ed assimilabili) non ha la capacità di agire (art. 2 C. C.), non avendo neppure la capacità giuridica (come in precedenza osservato) non è nelle condizioni di formulare alcuna espressa volontà alla dispersione delle proprie ceneri e indicare le modalità con cui questa debba essere effettuata. Accademicamente, si potrebbe valutare se e quanto possa farsi ricorso agli istituti di rappresentanza degli incapaci (categoria che, per altro, considera quanti abbiano conseguito la capacità giuridica ma siano privi della capacità di agire), eventualmente ricorrendo ad un'applicazione, del tutto estensiva, di quanto preveda l'art. 3, comma 1, lett. b), n. 4 L. 30 marzo 2001, n. 130, se non fosse che l'intera lett. b) (così come la precedente lett. a)) ha a proprio oggetto la cremazione dei cadaveri, cioè dei nati vivi (quale ne sia l'età al momento del decesso) e, per la impropria persistenza della previsione di cui all'art. 37, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., estesa anche ai nati-morti.

Esclusa l'ammissibilità nella fattispecie della dispersione delle ceneri e richiamando anche l'art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130, per cui "... *le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari; ...*", se non vi sia tumulazione (o interramento, ipotesi non affrontata per motivazioni di brevità espositiva), va considerata anche la modalità di conservazione consistente nell'affidamento ai familiari.

L'affidamento ai familiari delle urne cinerarie contenenti ceneri di feti (ed assimilabili)

La L. 30 marzo 2001, n. 130 non va oltre, con riguardo all'istituto dell'affidamento dell'urna cineraria ai familiari, dal prevederlo, senza darvi regolazione di sorta. Al momento dell'emanazione della legge, essa ha fatto ricorso (non serve ormai molto ricordare le motivazioni che hanno indotto il legislatore a questa scelta, così come alle indicazioni formulate, nel corso dei lavori parlamentari, con cui si segnalavano le criticità di un tale rinvio, criticità che, a posteriori, sono risultate perfino più ampie di quanto in precedenza preconizzato) ad un rinvio, quello risultante dall'*incipit* dell'art. 3, consistente in modifiche di norme di rango secondario (anche qui non ha ormai senso formulare facili considerazioni circa le cause che hanno, di seguito, inibito l'attuazione di questo rinvio).

Per quanto l'istituto dell'affidamento dell'urna cineraria ai familiari costituisca materia propria dell'ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), cioè materia di competenza legislativa – esclusiva – dello Stato, il fatto che l'anzidetto rinvio considerasse mo-

difiche al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (norma di rango secondario che, storicamente, era stata ritenuta come afferente alla tutela della salute, anche se ad un'analisi, per quanto sommaria, si può constatare come le sue disposizioni aventi oggettivamente contenuti igienico-sanitari o di tutela della salute non siano poi molte) ha determinato l'emanazione di plurime norme (leggi e/o regolamenti) regionali, anche per aspetti che esulano del tutto dalla competenza legislativa, sia essa concorrente che esclusiva, delle regioni (ancora una volta, ormai non ha pregio argomentare sulle motivazioni per cui il Governo non si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 127 Cost. non solo per il fatto che essa ha natura facoltativa, ma, soprattutto, per il fatto che l'esercizio di una tale facoltà non si ha unicamente sulla base di argomentazioni giuridiche, che pure devono sussistere, ma anche sulla base di valutazione di altra natura). In questo contesto, si hanno norme regionali che hanno trasformato l'affidamento ai familiari in affidamento personale, altre che hanno ampliato la platea degli affidatari, talora prevedendo l'individuazione dell'affidatario fatta, in vita, dal defunto, altre volte riconoscendone una legittimazione ai familiari per fare ricorso a questo istituto, altre che hanno fatto ricorso ad anomale formulazioni del tipo "conservazione in ambito privato", ma altresì si sono formulate indicazioni di procedimento spesso non coerenti, come nei casi in cui l'affidamento debba risultare attraverso la presentazione, in 3 esemplari, al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, un determinato documento oppure precedendo che il consegnatario (cioè la persona che, avendone titolo, ottiene la consegna dell'urna cineraria da parte del soggetto gestore dell'impianto di cremazione dove questa sia avvenuta) possa disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento, caso nel quale il comune (quale? Comune di decesso, comune di cremazione, comune di conservazione dell'urna cineraria a seguito del suo affidamento?) annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico (ma non mancano casi in cui l'affidatario sia previsto non necessariamente unico), con la conseguenza che sembrerebbe che il soggetto che, avendone titolo, riceva dall'impianto di cremazione sia esso a disporre per l'affidamento, cioè non avendosi alcuna autorizzazione (o titolo comunque denominato) emesso da una pubblica autorità, indicativamente comunale. In altri casi, si prevede che la consegna dell'urna cineraria sia effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri (spesso prevedendosi come tale documento sia conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune di decesso (non considerandosi pro-

prio il comune in cui debba avvenire la conservazione dell'urna cineraria a seguito dell'affidamento), documento costituente, altresì documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri, cosicché, anche in queste ipotesi, difetta ogni autorizzazione amministrativa.

In altri casi ancora, dopo un'attribuzione al regolamento comunale della definizione delle prescrizioni (*sic!*) per l'affidamento, dell'istituto non viene ulteriormente fatto cenno, prevedendosi che, a richiesta (e se non vi sia richiesta?), l'urna sigillata possa (facoltà per il soggetto gestore dell'impianto di cremazione?) essere consegnata agli aventi titolo (soggetti, nello specifico contesto, privi di qualificazione o elementi di qualificazione) per la conservazione in cimitero, *per la conservazione in ambito privato* o per la dispersione, anche qui precisandosi alcune procedure, come quelle per cui il verbale di consegna dell'urna cineraria sia consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna (ancora una volta ignorandosi il comune in cui debba avvenire la conservazione dell'urna cineraria in conseguenza di ciò).

Non senza trascurare le creatività avutesi con l'istituzione di "registri per la cremazione", in cui è difficile discernere quale sia il comune territorialmente competente, specie nei casi in cui questi possano accogliere registrazioni di dichiarazioni e manifestazioni di volontà fatte in vita, considerandosi come la coincidenza territoriale in capo ad un unico comune sia del tutto raramente probabile (come di registrazione, comune di residenza in vita al momento della morte, comune di decesso, comune di cremazione, comune di "destinazione" finale dell'urna ...).

Infine, a rendere (ironicamente) più semplice il tutto, non può non considerarsi come i diversi comuni possano trovarsi in regioni differenti. In particolare, quando ricorra l'ipotesi per cui l'impianto di cremazione scelto dalla famiglia, non da terzi, si trovi in regione diversa da quella di decesso (e/o di ultima residenza in vita) del defunto, possano aversi differenze, anche consistenti, nelle normative cui dare applicazione. Per altro, anche nelle ipotesi di più o meno apparenti omogeneità testuali tra norme regionali, non è possibile applicare in una regione norma di altra regione, per quanto possano essere tra loro simili, dal momento che le norme regionali trovano il proprio limite di applicazione nell'ambito regionale loro proprio.

Il che evidentemente contrasta con esigenze imprescindibili di uniformità, su base nazionale, di trattamento per quelli che sono diritti di cittadinanza, non

essendo ammissibile che in questo ambito i cittadini abbiano trattamenti diversificati in relazione a “luoghi” in cui si abbiano determinati eventi (residenza, decesso, cremazione, “destinazione” finale), violando più di una delle disposizioni della Costituzione, inclusi alcune costituenti principi fondamentali.

Alcune criticità

In questo quadro carente di uniformità, sembrerebbero emersi comportamenti irrituali (ma non si tratta solo di questo) in quanto in alcune località l'ASL si limiterebbe, in applicazione dell'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e, pur aderendo ad una sua interpretazione evolutiva, considerando anche le richieste di tumulazione o di cremazione dei feti (ed assimilabili) ad autorizzare il trasporto e la cremazione, talora limitandosi, con riguardo al trasporto, alla sola tratta intercorrente tra la struttura sanitaria in cui sia avvenuta l'espulsione e il luogo in cui si trovi l'impianto di cremazione. In precedenza, con riferimento al trasporto, si è già avuto modo di considerare come debba essere considerata anche la tratta relativa al successivo trasporto dall'impianto di cremazione al comune di “destinazione” finale delle ceneri.

Tra l'altro, e per inciso, considerando come l'art. 23, comma 2 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e succ. modif., così come l'art. 23, comma 2 L. R. (Friuli-Venezia Giulia) 21 ottobre 2011, n. 12, prevedano come l'autorizzazione ... “valga” anche come titolo (autorizzazione) al trasporto, valenza che, per altro (anche se negli ambienti regionali si pretenda di attribuire una valenza estesa all'intero territorio regionale, argomentando questo orientamento sulla base del comma 3 del medesimo articolo⁽¹⁾), non può che operare se non solo nel caso in cui vi sia coincidenza tra comune di decesso e comune di cremazione, l'ipotesi che, effettuata la cremazione, non vi sia un titolo autorizzatorio avente ad oggetto il trasporto dell'urna cineraria al sito di “destinazione” finale, solleva ulteriori problematiche.

In un tale caso, si pone, o si porrebbe, la questione circa il rilascio dell'autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria, post-cremazione, e fino al luogo di sua “destinazione” finale, la quale non potrebbe che risultare in capo che all'autorità a ciò competente nel comune in cui si trovi l'impianto di cremazione, essendo avvenuta la precedente tratta di trasporto sulla base di idoneo titolo. Infatti, ogni qualvolta vi sia stato un trasporto, debitamente autorizzato, ogni successiva

competenza, funzionale e territoriale, per un ulteriore trasporto, non può che far capo che al comune in cui quanto “oggetto” del successivo trasporto si trovi. Situazione patentemente disfunzionale, non solo ma se l'impianto di cremazione si trovi in comune di regione la cui legge regionale preveda che la consegna dell'urna cineraria avvenga a (indeterminati ed indeterminabili) aventi titolo, si pone anche la questione per cui essa non potrebbe che essere consegnata a questi aventi titolo, non essendovi (almeno non agevolmente) i presupposti per una consegna a soggetti terzi, ma anche che gli aventi titolo, indicativamente, nella fattispecie, i genitori (?) sarebbero i soli legittimati (a rigore, salvo non far operare altri istituti giuridici), per richiedere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto presso il comune nel cui cimitero si trovi l'impianto di cremazione scelto dai familiari.

Per altro, considerandosi come, in precedenza si sia fatto riferimento alle leggi regionali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, non può ignorarsi come quest'ultima (art. 42, comma 1 L. R. (Friuli-Venezia Giulia) 21 ottobre 2011, n. 12), preveda come l'affidamento delle ceneri sia autorizzato dal comune (trascurandosi qui il secondo periodo che rinviando, per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri al *soggetto competente individuato dalla normativa statale vigente*, sembra trascurare (o dare come scontato altro) come la normativa statale cui si fa rinvio proprio non individui alcuna competenza, sotto il profilo territoriale, ma unicamente sotto il profilo funzionale (art. 411, commi 3 e 4 C.P., quali introdotti dall'art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130). Per altro, il successivo comma 2 considera, aspetto abbastanza raro se non isolato nel contesto delle diverse norme regionali, una “comunicazione” al comune di “destinazione” finale dell'urna (per il caso dei feti (ed assimilabili) dovrebbe considerarsi altresì il comma 3, cui ci si sottrae per motivazioni desumibili dalle considerazioni in precedenza formulate sulla non ammissibilità, nella fattispecie dei feti (ed assimilabili), del ricorso alla dispersione delle ceneri.

Il fatto che il testé citato art. 42, comma 1 L. R. (Friuli-Venezia Giulia) 21 ottobre 2011, n. 12 attribuisca al comune il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri (per altro, con una formulazione che non consente, salve superficialità diffuse), di individuare quale sia il comune, ma che, prevedendo una “comunicazione” al comune di “destinazione” finale, lascia intendere che non sia questo ultimo (salva accidentale coincidenza), pone due questioni. La prima, da parte delle ASL potrebbe, forse anche ragionevolmente se si adotti un approccio meramente testuale, argomentarsi una propria non competenza funzionale, la seconda,

⁽¹⁾ Questione affrontata in altra sede. S. SCOLARO, *L'autorizzazione dell'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “vale anche come” autorizzazione al trasporto?*, in *I Servizi Demografici*, n. 4, aprile 2012. (scusandosi per l'auto-citazione, sempre inelegante, ma che è in funzione solo di un rinvio, motivato da ragioni di brevità).

avente portata ben più generale, sui criteri di competenza generale.

Per la prima questione, competenza o incompetenza dell'ASL, deve osservarsi come tale norma abbia a riguardo l'affidamento delle urne cinerarie di ceneri di cadaveri, quanto l'art. 25 stessa L. R. (Friuli-Venezia Giulia) 21 ottobre 2011, n. 12 (con cui la norma, di rango secondario, dell'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è stata irrigidita, sotto il profilo del rango normativo, in norma di rango primario, oltretutto con minore articolazione, per cui possa argomentarsi che introdotta (dal 1975-1976) una differenziazione nelle competenze funzionali tra feti (ed assimilabili) e cadaveri /inclusi anche i nati-morti), questa non possa che essere che comprensiva delle diverse autorizzazioni che, nei singoli casi, siano necessarie.

Va osservato, oltretutto, come l'interpretazione, probabilmente corsa, fondata sul mero tenore letterale dell'art. 42, comma 1 (primo periodo) L. R. (Friuli-Venezia Giulia) 21 ottobre 2011, n. 12 possa, forse, avere determinato effetti peculiari, come quella per cui alcuni genitori (?) abbiano proceduto a conservare presso di sé l'urna cineraria contenente le ceneri derivanti dalla cremazione di feti (ed assimilabili), senza titolo di sorta, situazioni che, se avvenute, sarebbero state facilitate proprio dal fatto che, avuta, in quanto aventi titolo, l'urna cineraria possono non avere attivato (cosa che dovrebbe per altro essere precedente) alcun procedimento amministrativo volto ad ottenere l'autorizzazione all'affidamento dell'urna, tanto più che le incoerenze delle diverse normative può avere originato questi comportamenti, anche in condizioni del tutto di *bona fide*. Si tratta di situazione che, se verificatesi, costituiscono indubbiamente gli elementi oggettivi (non si entra nel merito di quelli soggettivi – dolo – dato che la valutazione di questi spetta, in via esclusiva al giudice, in sede penale) della fattispecie considerata all'art. 412 C.P., ascrivibile ai genitori (?), ma anche, in termini di concorso, a quanti abbiano favorito, magari solo omettendo informazioni o inadempendo a proprie funzioni, a determinare queste potenziali prassi. Oltretutto, poiché la fattispecie penale considerata dall'art. 412 C.P. è perseguibile d'ufficio, viene ad operare l'obbligo per il pubblico ufficiale o per l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile di ufficio, di farne denuncia per iscritto (obbligo che sussiste anche quando non sia individuata la persona alla quale il rea-

to è attribuito), obbligo da assolvere e il cui inadempimento determina, questa volta a carico del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che l'ometta, o lo ritardi, il reato considerato dall'art. 361 C.P. Appare evidente come quanti abbiano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricato di pubblico servizio, non possano sottrarsi dal fornire ogni informazione e/o dall'adempire a proprie funzioni, quando ciò sia in funzione di prevenire a che i genitori (?) possano venirsi a trovare in una situazione costituente fattispecie di reato, per quanto possa non escludersi la *bona fide*, oltretutto valutandosi come comportamenti diversi potrebbero presentare connotazioni di concorso nel reato.

Circa la seconda questione, non meno importante o, meglio, maggiormente importante, il fatto che si consideri una "comunicazione" al comune di conservazione finale dell'urna cineraria, lasciando conseguentemente intendere che il comune competente, territorialmente, per una tale autorizzazione sia tendenzialmente diverso da quello di conservazione dell'urna cineraria a seguito del suo affidamento ai familiari, porta a dover richiamare ad un principio – elementare – proprio del diritto amministrativo e che sopporta poche eccezioni, le quali, comunque, richiedono fonte legislativa espressa, cioè il principio per cui quando vi sia un'attività soggetta ad una qualche autorizzazione (o titolo di pari effetto, comunque denominato, come potrebbero essere i casi di D.I.A., oppure di S.C.I.A.) amministrativa, questa compete all'autorità amministrativa a ciò competente nel luogo in cui una tale attività debba svolgersi. In materia di dispersione delle ceneri, può citarsi la pronuncia del T.A.R. per la regione Toscana, Sez. 2^a, sent. n. 2583/2009 del 9 dicembre 2009, originata proprio da un contenzioso, sorto tra comuni di diverse regioni, dove uno pretendeva l'applicazione della legge regionale relativa a questo comune da parte di comune sito in altra regione. Tale pronuncia non è particolarmente innovativa, men che meno evolutiva, ma si fonda esattamente sul principio che le autorizzazioni amministrative competono, territorialmente, all'autorità, funzionalmente competente, nel luogo di esecuzione.

Si tratta di aspetti che non sempre vengono adeguatamente considerati, quando non obliterati, ma che appaiono del tutto imprescindibili, salvo non uscire da un contesto ordinamentale, in cui sia ammesso tutto ed il suo contrario, con l'esasperazione di un'arbitrarietà che prescinda da ogni approccio di sistema.